ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO, L'E.S.U. DI PADOVA, DI VENEZIA E DI VERONA PER LA GESTIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI GIOVANI ORIUNDI VENETI RESIDENTI ALL'ESTERO

Tra

La Regione del Veneto cod. fiscale 80007580279, con sede legale in via Dorsoduro 3901 30123 Venezia (d'ora innanzi denominata "Regione"), rappresentata dal Dirigente Regionale Dott.ssa Marilinda Scarpa, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2001 del 2.10.2012

e

L' E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, cod. fiscale 00815750286, con sede legale in Padova, Via San Francesco, 122 (d'ora innanzi denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore Dott. Stefano Ferrarese , autorizzato alla stipula del presente atto con decreto del Commissario Straordinario n. 40 del 17.10.2012

e

L'– E.S.U.- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, cod. fiscale 01740230279, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3439/a (d'ora innanzi denominata "Azienda"),

rappresentata dal Direttore Dott. Antonio Trentin, autorizzato alla stipula del presente atto con delega del Presidente

e

L'E.S.U.- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, cod. fiscale 01527330235, con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere, 9 (d'ora innanzi denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore Dott. Gabriele Verza, autorizzato alla stipula del presente atto con decreto n. 170 del 16.10.2012

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto, attraverso il proprio "Assessorato ai Flussi Migratori", intende contribuire alla formazione specialistica di livello universitario dei giovani oriundi veneti residenti all'estero;

- le Aziende in premessa intendono sviluppare, in modo coordinato ed in coerenza con i propri ordinamenti ed in stretto raccordo con il territorio e con le istituzioni di questo rappresentative, il supporto agli studi al fine di rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze di formazione accademica degli studenti e, più in generale, alle istanze culturali che provengono dalle comunità venete all'estero;

- lo sviluppo di forme di collaborazione tra Aziende e Regione, nell'ambito dell'attività di supporto al diritto allo studio, contribuisce a garantire un processo coordinato di rinnovamento delle conoscenze e degli strumenti formativi all'interno dei percorsi di studio universitari;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto la corresponsione di un contributo sotto forma di borsa di studio regionale, stabilito con apposita delibera regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia anche interna alle Aziende, per la formazione di livello specialistico universitario, di giovani veneti nel mondo, residenti all'estero, selezionati appositamente secondo quanto stabilito al successivo art. 3.

Art. 3 - Requisiti e doveri dei candidati

1. Il candidato deve essere oriundo veneto entro la terza generazione, di età compresa tra i 18 e i 39 anni;
2. Il candidato deve possedere una laurea almeno triennale per il titolo di cui al successivo punto 3 lettere a) e c) e almeno quadriennale per il titolo di cui al medesimo punto 3 lettera b).
3. Il candidato potrà iscriversi presso una delle Università del Veneto a:
    a) Master universitario di primo livello;

b) Master universitario di secondo livello;
c) Stage universitario post laurea o altra iniziativa formativa destinata alla ricerca che preveda tra i titoli di accesso la laurea.

4. Il candidato dovrà scegliere tra le suddette iniziative formative quelle che abbiano una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore all'anno.
5. Il candidato dovrà presentare opportuna documentazione vidimata dal consolato competente a dimostrazione dei titoli accademici posseduti; dovrà altresì dimostrare di essere oriundo veneto entro la terza generazione.
6. Il candidato dovrà presentare, all'atto della domanda, apposita dichiarazione con la quale si impegna a restituire le somme corrispondenti al valore dei servizi di cui al successivo Art. 5, punto 3, già erogati dall'Azienda, nell'ipotesi in cui non superi la frequenza minima o la prova finale prevista dal master prescelto.

Art. 4 – Doveri della Regione

1. La Regione in conformità a quanto previsto dal Programma annuale delle iniziative a favore dei veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 665 del 17 aprile 2012 ha stanziato per l'anno 2012 nel proprio bilancio un apposito fondo di € 30.000,00, da destinare all'assegnazione di n. 3 borse di studio, ciascuna dell'importo

omnicomprensivo di € 10.000,00 a giovani oriundi veneti entro la terza generazione residenti all'estero.

2. La Regione provvederà a selezionare i candidati, sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 3, e a comunicare conseguentemente all'Azienda, territorialmente competente in relazione all'Università presso la quale si terrà il master prescelto o al luogo in cui verrà svolto lo stage o l'iniziativa formativa post-.laurea, i nominativi dei soggetti selezionati.
3. La Regione si impegna a trasferire all'Azienda l'importo di ciascuna borsa all'atto della comunicazione all'Azienda dei nominativi selezionati ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo.
4. La borsa di studio coprirà, nei limiti dell'importo della stessa, le spese per un viaggio di andata e ritorno dal paese di origine del giovane, il costo per l'iscrizione universitaria, nonché il vitto e l'alloggio presso le mense e le residenze Esu. In caso di residua disponibilità potrà coprire anche il costo per l'acquisto di libri di testo.

Art. 5 – Doveri dell'Azienda

1. L'Azienda territorialmente interessata in ragione dell'Università di iscrizione o del luogo in cui verrà svolto lo stage post-.laurea o l'iniziativa formativa, si impegna a trasmettere la documentazione ricevuta dalla Regione all'Università competente, ai fini della

valutazione dei curricula e della coerenza dei titoli universitari posseduti dai candidati in relazione al percorso universitario o stage o iniziativa formativa prescelto.

2. Al temine del percorso prescelto, l'Azienda invierà alla Regione apposita relazione afferente le modalità di erogazione di ciascuna borsa, nonché una dichiarazione dell'Università competente che attesti la frequenza e il superamento degli obblighi formativi.
3. L'Azienda corrisponderà allo studente l'importo della borsa (al netto degli eventuali oneri fiscali dovuti), una volta accertata l'entrata regionale, parte a rimborso delle spese ammissibili sostenute e parte in servizi , procedendo alle seguenti operazioni, nei limiti del massimale previsto e comunque nell'ordine sottoindicato:
   - rimborso delle spese documentate di viaggio ;
   - pagamento diretto della quota di iscrizione al master o stage universitario o iniziativa formativa post laurea, prescelti dal borsista;
   - trattenuta del costo di vitto e alloggio presso le mense e le residenze Esu;
   - eventuale rimborso di ulteriori costi per l'acquisto di libri di testo.

4. L’Azienda verificherà la regolarità ed effettività delle spese sostenute dal corsista.
5. Qualora i costi relativi al vitto e alloggio presso le strutture ESU fossero superiori al massimale previsto dalla borsa, gli ulteriori costi saranno a carico del beneficiario della borsa.
6. Qualora i costi complessivi siano inferiori al massimale previsto l’Azienda restituirà alla Regione le somme eccedenti.
7. Le Aziende comunicheranno agli uffici regionali il nominativo del responsabile del procedimento e l’ ufficio competente a tenere i rapporti sia con la Regione sia con i beneficiari delle borse di studio.
8. La gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme della Legge Regionale di Contabilità n. 39/2001 .

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte delle Aziende, che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione ha la durata di un anno per l’ anno accademico 2012/2013.

Art. 8 – Imposta di bollo

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, in quanto atto scambiato tra Regione e Aziende regionali, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 9 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e a quelle del Codice Civile.

Venezia , lì 15 ottobre 2012

Regione del Veneto

Il Dirigente Regionale

Dott.ssa Marilinda Scarpa

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – E.S.U. di Padova

Il Direttore Dott. Stefano Ferrarese

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – E.S.U. di Venezia

Il Direttore

Dott. Antonio Trentin

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – E.S.U. di Verona

Il Direttore

Dott. Gabriele Verza